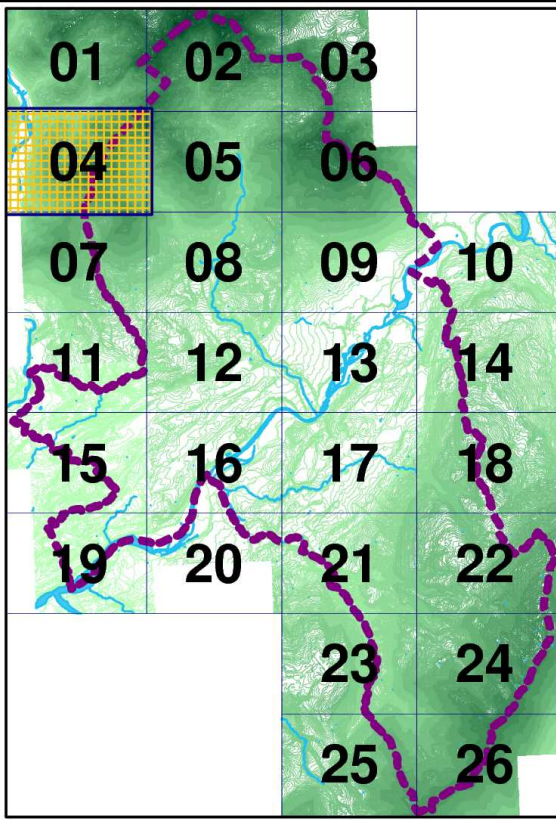




TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI

CARTA FORESTALE REGIONALE

1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione spontanea e/o coltivata di natura forestale, arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo.
2. Sono esclusi dai boschi i pascoli, le aree ricche in erba e nei fiori, i giardini, gli orti, i vigneti, i campi coltivati e i frutteti.
3. I terreni, pur temporaneamente mancanti della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento umano, non vengono considerati boschi se:
4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate;
5. Non sono considerate colture legnose specializzate le colture legnose specializzate a intensivo impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunale, reversibile a fine ciclo culturale ed eseguito sui terreni precedentemente destinati all'agricoltura;
6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti sul terreno esente da vincolo idrogeologico.
7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i giardini pubblici.
8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il flauto di copertura arborea non supera il venti per cento della relativa superficie e in cui non vi è in presenza di specie arboree che producono prodotti realizzati in base al Reg. Ce. n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e la sua modifica addebi-tata dagli atti legislativi dell'UE, e in base ai relativi regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.
9. I boschi, come definiti al presente articolo, dovranno avere una superficie non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri, 8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le zone aperte, con superfici inferiori a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, 8 quater. Le disposizioni di cui al comma 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei parchi regionali, regionali, provinciali e comunali, 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, delle praterie e della fauna selvatiche, quali-mentrè le disposizioni dell'art. 22 della direttiva di-notificazione forestale di cui all'articolo 23, individuando parametri di maggiore tutela.
10. Il presente articolo ha efficacia retroattiva al presente articolo si applica anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" emanato dall'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".



Legenda

FR 2006 - C:

- CFR 2006 - Categorie
- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | Abieteti |
|  | Aceri-frassineti e aceri-tiglieti |
|  | Alneti |
|  | Arbusteti |
|  | Betuleti |
|  | Castagneti e rovereti |
|  | Faggete |
|  | Formazioni antropogene |
|  | Lariceti e larici-cembreti |
|  | Mughete |
|  | Orno-ostrieti e ostrio-quercei |
|  | Pecceete |
|  | Piceo-faggeti |
|  | Pinete di pino silvestre |
|  | Quercio-carpineti e carpineti |
|  | Saliceti e altre formazioni riparie |
|  | Base PRG - Edifici |
|  | Base PRG - Graffiti |
|  | Base PRG - Mappali |
|  | Base PRG - Acque |
|  | Base PRG - Limite Amministrativo |

Sistema Cartografico di riferimento: Gauss-Boaga fuso Ovest
CRS codice EPSG: 3003

Dati: Carta Forestale Regionale - aggiornamento 12/10/2005
I dati sono liberamente scaricabili dall'uri:
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Foreste+ed+Economia+Montana/Settori+di+attività+V3%AV/Planificazi+e+Kml+e+Carte+Regionali/CRF.htm>

Base cartografica: Comune di Belluno - Piano regolatore

Elaborazione dati:
Comune di Belluno Direzione Area Sviluppo e Programmazione
Ufficio di Piano - Programmazione Urbanistica